

Allegato 1

Statuto dell'Associazione

“Associazione di Promozione Sociale IL CIRCOLINO DI BOGLI”

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituito in Bogli, frazione del Comune di Ottone (PC), l'ente di Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale, ai sensi di legge, denominata “Associazione di Promozione Sociale IL CIRCOLINO DI BOGLI” in seguito denominato brevemente APS IL CIRCOLINO.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata. Potranno essere aperte sedi secondarie, in particolare potrà essere aperta una sede operativa presso il locale “La Balera” nel borgo di Bogli, frazione di Ottone (PC).

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Milano potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo comporti una modifica statutaria.

Articolo 2 – Scopo e attività

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione è un Ente di natura privata, non societario, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso iniziative culturali e aggregative volte a valorizzare il paese di Bogli.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione si propone di aggregare gli abitanti della frazione di Bogli, attraverso, in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività:

- progettazione di attività di animazione ed aggregazione, attraverso la realizzazione di attività culturali, ludiche e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e culturale della comunità bogliese;



- promozione di progetti finalizzati alla promozione della cultura, delle arti e della creatività come strumenti utili alla crescita personale e al miglioramento della qualità di vita della comunità;
- promozione e attuazione di azioni e progetti di promozione volti all'inclusione sociale delle persone della comunità;
- gestione di spazi e luoghi di aggregazione e di ristoro votati al benessere dell'individuo, della cittadinanza e della comunità;
- progettazione e cura di attività comunicative e culturali in grado di dare voce al territorio combinando una pluralità di strumenti comunicativi: podcast, video, illustrazioni, piattaforme, fotografie, animazioni, riviste, laboratori, eventi, mostre, seminari, conferenze e altro ancora in grado di far emergere e restituire le storie del luogo e quelle di chi lo abita;
- organizzazione di serate a tema, momenti conviviali;
- valorizzazione di sentieri e luoghi del territorio, anche attraverso l'organizzazione di eventi e gite e azione di manutenzione collettiva e condivisa;
- utilizzo libero del campo da bocce sito all'interno della frazione, per l'organizzazione di competizioni sportive, manutenzione periodica del campo stesso e del locale attiguo denominato "La Balera", sede operativa dell'Associazione stessa.

L'Associazione può svolgere attività diverse, deliberate dal consiglio direttivo che ne documenterà il carattere secondario e strumentale nel documento di bilancio, nei limiti fissati dal DM 107/2021.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Le attività summenzionate sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 3 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi



per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione all'Associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può ammettere, come associati, anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle persone fisiche associate.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare una quota associativa annuale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. La domanda di ammissione viene intesa accettata non ottenendo parere negativo entro trenta giorni dalla sua presentazione. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa annuale non può essere trasferita a terzi, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'importo della quota sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.



Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Tutti i soci, al momento dell'ammissione, hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo occorre che il socio sia in regola con il versamento della quota di iscrizione almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il diritto di elettorato passivo è automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Per i soci minorenni il diritto di voto sarà esercitato da chi esercita la patria potestà.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede Operativa, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta che sia venuto a conoscenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo che il socio non sia obbligato specificamente al compimento di un'attività;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.



Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non potrà più essere riammesso.

In qualunque caso, di dimissione volontaria, radiazione e anche in caso di decesso, la perdita della qualità di associato non comporta la restituzione né trasferimento della quota associativa o di altri contributi versati.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

A. Assemblea generale dei soci

B. Consiglio Direttivo

C. Organo di controllo e organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso a norma dell'art. 8 co. 3 del D.Lgs. 117/2017. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8 –Assemblea: modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente convoca l'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un terzo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo. Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli



associati intervenuti, funzionale al diritto di voto, nonché al diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Per minorenni il diritto di voto sarà esercitato da chi ha la patria potestà (vedi art. 5 comma 1 e 2).

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Agli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di tre voti, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà con un minimo di 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista, mediante affissione di avviso nella sede operativa dell'Associazione. Potrà esserne data comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, le modalità di realizzazione, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sulla nomina degli eventuali componenti dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto dalla legge, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, quando richiesto e in ultima istanza, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2. L'Assemblea delibera anche in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede operativa dell'Associazione. Potrà essere data comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto intervenuti o in proprio o a mezzo delega.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono valide se sono approvate con presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) sino ad un numero massimo di 9 (nove) membri eletti tra gli associati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto dei Consiglieri o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, l'adunanza del Consiglio può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo stesso.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – Dimissioni

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per reintegrare i Consiglieri mancanti.

Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo quanto prima. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente a svolgere le sue funzioni, le stesse saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, entro e non oltre il termine di 40 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 14 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, mediante avviso di convocazione contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Potrà essere data comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Articolo 15 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) attribuisce i ruoli di Segretario e di Tesoriere, che possono essere accorpati anche in un unico consigliere;
- c) deliberare sul respingimento delle domande di ammissione dei soci;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 12;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Egli dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Sociali. Ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.



Articolo 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 – Gestione e poteri di amministrazione

Il Presidente e il Vice Presidente, per quanto attiene alle mansioni di gestione di codesta Associazione, godono di firma disgiunta e risultano incaricati della tenuta e della gestione dei libri contabili. Essi hanno i più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma disgiunta. I poteri di straordinaria amministrazione restano in carica al solo Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Vice Presidente dovranno provvedere all'apertura e alla gestione del conto corrente bancario o postale dell'Associazione. Su tale conto essi potranno operare con firme disgiunte.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione corrente dell'Associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 21 – I Consiglieri

I Consiglieri devono svolgere le mansioni per le quali siano espressamente delegati dal Presidente, partecipando attivamente alla gestione e alla vita dell'Associazione.

Articolo 22 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea l'Organo di controllo, monocratico o collegiale. Esso resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso uno o più membri, se collegiale, dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I compiti dell'organo di controllo sono individuati nell'art. 30 del Codice Civile del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo – 23 - Il bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio



consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, del D.Lgs. 117/2017. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione di missione, se prevista, o in alternativa una annotazione in calce al rendiconto di cassa, che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Articolo 24 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o revisione e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori e ne rende disponibile agli associati l'accesso agli stessi secondo ulteriori e specifiche modalità previste eventualmente o in apposito Regolamento o con delibera ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Patrimonio e risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività, di qualsiasi tipo, purché finalizzate allo scopo sociale, organizzate dall'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, convocata con specifico ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



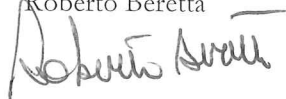
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 27 Disposizione finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice civile e al D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente

Roberto Beretta



Il Segretario

Maria Carla Rossi



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
19 APR 2023
REGISTRATO IN DATA
AL N. 1216 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 200,00
(EURO) DUECENTO/00

ALL.

Firma su delega del Direttore provinciale ad interim
Antonello FRONGIA